

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1917)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro « ad interim » di Grazia e Giustizia

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(FERRARI - AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1971

Assunzione a carico dello Stato
delle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari

ONOREVOLI SENATORI. — Prima dell'entrata in vigore della legge 16 luglio 1962, n. 922, che ha dettato una nuova disciplina in ordine alla destinazione e ripartizione dei proventi di cancelleria, era devoluto al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, ai sensi dell'articolo 4 della legge 17 febbraio 1958, n. 59, un terzo dell'avanzo di tali proventi, il cui ammontare, che si concretava in circa lire 700 milioni all'anno, era destinato a sopperire ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione. Ciò consentiva di intervenire in misura notevole in favore di quegli uffici per i quali le esigenze di attrezzature varie venivano accertate e sempre che i co-

muni, tenutivi a norma della legge 24 aprile 1941, n. 392, non potessero provvedere a causa delle condizioni deficitarie dei propri bilanci.

La diversa disciplina prevista dalla richiamata legge n. 922 del 1962, nello stabilire (art. 15) che i diritti e le percentuali riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie debbono essere versati in conto entrate eventuali del Tesoro, ha stanziato, tra l'altro (art. 16), nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia (capitolo 1115), a decorrere dall'anno finanziario 1962, la somma di lire 200 milioni, che si è appalesata assolutamente insufficiente a sopperire alle sempre maggiori esigenze degli uffici giudiziari, specie per quanto concerne

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'acquisto e la locazione di apparecchiature meccaniche ed elettroniche, ormai indispensabili per un adeguamento delle strutture e per la migliore funzionalità degli uffici stessi.

A tali crescenti esigenze non possono provvedere i comuni, dei quali è noto il generale stato deficitario, che consente appena di venire incontro alle normali necessità di cui alla legge n. 392 del 1941.

Si ritiene, pertanto, indispensabile che ai maggiori oneri provveda in via definitiva lo Stato. A tale scopo, con l'articolo 1 dell'allegato disegno di legge, si stabilisce che — fermo il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, per quanto concerne i locali ed i mobili della Corte suprema di cassazione e degli uffici giudiziari che hanno sede nel palazzo di giustizia di Roma, nonché dell'articolo 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, che ha trasferito ai comuni il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari — sono di pertinenza dello Stato: *a*) le maggiori spese necessarie per tutte le altre esigenze di ammodernamento e di migliore funzionalità degli uffici stessi; *b*) quelle per la fornitura

del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

In conseguenza, per l'avvenire i comuni dovranno provvedere solamente alle incombenze ordinarie degli uffici giudiziari, con esclusione delle attrezzature complesse e dispendiose e, per gli uffici sistemati in nuove sedi, di qualsiasi attrezzatura.

Occorre, però, che lo stanziamento sia reso indipendente dalla legge istitutiva in modo da consentire che la somma che si renderà necessaria di anno in anno possa essere assegnata dal Ministero del tesoro senza che occorra promuovere apposito provvedimento legislativo.

Alla copertura della spesa, valutata in lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972, dovrà provvedersi, per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo numero 1115 degli stati di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Fermo, per quanto non previsto nella presente legge, il disposto dell'articolo 6 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042, e degli articoli 1 e seguenti della legge 24 aprile 1941, n. 392, sono assunte a carico dello Stato:

1) le spese necessarie per le esigenze straordinarie degli uffici giudiziari, esclusi gli uffici di conciliazione;

2) le spese necessarie per la fornitura agli uffici giudiziari di macchine per scrivere, da calcolo, di riproduzione, di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni altro arredo, macchina o ritrovato scientifico ritenuto utile per l'ammodernamento dei mezzi destinati all'amministrazione della giustizia;

3) le spese necessarie per la fornitura del materiale e delle attrezzature occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni statali, comunali o private.

Art. 2.

L'articolo 16, n. 2, della legge 16 luglio 1962, n. 922, è abrogato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per ciascuno degli anni finanziari 1971 e 1972 in lire 400 milioni, si provvede, per lire 200 milioni, con lo stanziamento iscritto al capitolo n. 1115 degli stati di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per detti anni e, per lire 200 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i medesimi anni finanziari.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.